

ASSOCIAZIONE
AMICI DI PADRE FRANCESCO PIANZOLA
O.D.V. – E.T.S.
VIA SS. TRINITÀ 16 – 27036 MORTARA (PV)
C.F. 92010020185

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

Il giorno 8 del mese di ottobre 2022, alle ore 10,30 in Mortara (PV), Via SS. Trinità n. 16, a seguito di formale convocazione degli associati dell'Associazione Amici di Padre Francesco Pianzola effettuata ai sensi di legge e di statuto mediante e-mail ordinaria del 20/09/2022 si è riunita l'assemblea straordinaria degli associati per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

▪ **modifiche statutarie ai sensi dell'art. 101 co. 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.**

Ai sensi di Statuto assume la presidenza la sig.ra Paesan Maria Angela, la quale nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione il Sig. Carlo Corrado quale Segretario ed estensore del presente atto.

La Presidente constata e fa constatare

- che sono presenti fisicamente o per videoconferenza i seguenti associati:
 - Paesan Maria Angela, nata a Mortara (PV) il 3 gennaio 1965 e residente in Corso Roma 56 a Cilavegna (PV), Codice Fiscale PSNMNG65A43F754R; Presidente dell'Associazione,
 - Ceresa Francesca, nata a Sannazzaro De' Burgundi (PV) il 21 gennaio 1950 e residente in Viale Italia n. 42 a Sannazzaro De' Burgundi (PV), Codice Fiscale CRSFNC50A61I048J; Vicepresidente dell'Associazione,
 - Corrado Carlo Antonio, nato a Milano (MI) il 18 gennaio 1946 e residente in via A. Martini n. 10 a Milano (MI), Codice Fiscale CRRCLN46A18F205E; Segretario dell'Associazione,
 - Taricco Emma, nata a Villafalletto (CN) il 10 maggio 1944 e residente in Via Polissena Sforza n. 4 a Mortara (PV), Codice Fiscale TRCMME44E50L942J; socia fondatore,
 - Tosi Giovanni, nato a Nibbiola (NO) il 6 gennaio 1951 e residente in Corso Roma 56 a Cilavegna (PV), Codice Fiscale TSOINN51A06F886D; Tesoriere dell'Associazione,
 - Bertola Alberto, nato a Baveno (VB) il 27 giugno 1944 e residente in via Faraggiana n. 11 a Novara, Codice Fiscale BRTLRT44H27A725U ; socio fondatore,
 - Ceriale Giuseppina, nata a Buronzo (VC) il 11 aprile 1951 ed ivi residente in via Togliatti n. 9 Codice Fiscale CRLGPP51D51B280N; socia ordinaria,
 - Conti Domenico, nato a Castel San Giovanni (PC) il 24 febbraio 1937 ed ivi residente in corso Matteotti n. 85, Codice Fiscale CNTDNC37B24C261R; socio fondatore,
 - Corio Maria Teresa, nata a Venaria Reale (TO) il 27 giugno 1942 ed ivi residente in via Juvarra n. 43, Codice Fiscale CROMTR42H67L727S; socia fondatore,
 - Corona Maria Margherita, nata a Vercelli il 31 giugno 1945 ed ivi residente in piazza Irigoyen n. 4, Codice Fiscale MMR45E71L750X; socia ordinaria,
 - Cremaschi Franco, nato a Castel San Giovanni (PC) il 4 dicembre 1939 ed ivi residente in corso Matteotti 114, Codice Fiscale CRMFNC39T04C261P; socio fondatore,
 - Fasana Patrizia, nata a Novara il 22 settembre 1953 ed ivi residente in via dei Salici n. 4, Codice Fiscale FSNPRZ53P62F952J; socia fondatore,
 - Formisano Francesco, nato a Ercolano (NA) il 2 agosto 1940, residente in piazza Irigoyen n. 4 a Vercelli, Codice Fiscale FRMFNC40M02H243A; socio ordinario,
 - Gerosa Fiorenza, nata a Merate (LC) il 27 ottobre 1947, residente in via A. Martini n. 10 a Milano, Codice Fiscale GRSFNZ47R67F133A; socia fondatore,
 - Merlano Mauro, nato a Balocco (VC) il 1 maggio 1961, residente in corso Torino n. 17 a Buronzo (VC), Codice Fiscale MRLMRA61E01A601V; socio ordinario,
 - Viazzi Piera Lucia, nata a Olcenengo (VC) il 12 aprile 1934, residente in via A. Cena n. 40 a Vercelli, Codice Fiscale VZZPLC34D52G016A; socia ordinaria,
 - Zai Luigi, nato a Carisio (VC) il 27 aprile 1953, residente in via Relenda n. 17 a Viverone (BI), Codice Fiscale ZAILGU53D27B782F; socio ordinario,

ASSOCIAZIONE
AMICI DI PADRE FRANCESCO PIANZOLA
O.D.V. – E.T.S.
VIA SS. TRINITÀ 16 – 27036 MORTARA (PV)
C.F. 92010020185

- Zozzi Alessandra, nata a Vercelli il 31 ottobre 1965, residente in corso Torino 17 a Buronzo (VC), Codice Fiscale ZZLSN65R71L750U; socia fondatore,
- Ferrarotti M. Adele, nata a Trino Vercellese (VC) il 17 dicembre 1940, residente in via Roma n. 38 a Formigliana (VC), Codice Fiscale FRRMDL40T57L429A; socia ordinaria,
- Marelli Giuliana, nata a Vercelli il 12 luglio 1961, residente in piazza Europa a Formigliana (VC), Codice Fiscale MRLGLN61L52L750W; socia ordinaria.
- Reina Silvana, nata a Vigevano (PV) il 1 aprile 1945 ed ivi residente in via Settembrini n. 12, Codice Fiscale RNESVN45D41L872I; socia ordinaria,
- Sacchi Gabriella, nata a Sannazzaro dei Burgundi il 23 aprile 1955 ed ivi residente in via Italia n. 5, Codice Fiscale SCCGRL55D63I048K; socia fondatore,
- Sala Claudio, nato a Novara il 5 novembre 1947 ed ivi residente in via Beato Pacifico n. 16, Codice Fiscale SLACLD47S05F952G; socio ordinario,
- Raimondi Anna, nata a Mortara (PV) il 8 aprile 1936 ed ivi residente in via Bianchi n. 5, Codice Fiscale RMNNNA36D48F754W; socia fondatore,
- Turelli Giuliana, nata a Pavia il 24 giugno 1961, residente in via Roma n. 2 a Scaldasole (PV), Codice Fiscale TRLGLN61H64G388Q; socia fondatore.
- risultano assenti gli associati: Albertin Anna Maria, Corbella Ines, Finotto Giovanna, Maggioni Binella Clara, Ruzza Maria, Viana Anna Maria;
- pertanto, risultano complessivamente presenti n. 25 associati su un totale di associati iscritti pari a n. 31;
- è presente l'intero Consiglio Direttivo nelle persone di:
 - Paesan Maria Angela, nata a Mortara (PV) il 3 gennaio 1965 e residente in Corso Roma 56 a Cilavegna (PV), Codice Fiscale PSNMNG65A43F754R; Presidente dell'Associazione,
 - Ceresa Francesca, nata a Sannazzaro De' Burgundi (PV) il 21 gennaio 1950 e residente in Viale Italia n. 42 a Sannazzaro De' Burgundi (PV), Codice Fiscale CRSFNC50A61I048J; Vicepresidente dell'Associazione,
 - Corrado Carlo Antonio, nato a Milano (MI) il 18 gennaio 1946 e residente in via A. Martini n. 10 a Milano (MI), Codice Fiscale CRRCLN46A18F205E; Segretario dell'Associazione,
 - Tosi Giovanni, nato a Nibbiola (NO) il 6 gennaio 1951 e residente in Corso Roma 56 a Cilavegna (PV), Codice Fiscale TSOINN51A06F886D; Tesoriere dell'Associazione
 - Sandrin Giuliana nata a Donada (RO) il 13 maggio 1947 e residente in via SS. Trinità n. 16 a Mortara (PV), Codice Fiscale SNDGLN47E53D337S nominata dal Consiglio delle SMIRP (con comunicazione del 2 giugno 2018) quale delegata dell'Istituto.
- tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati e in grado di intervenire in merito all'unico punto all'ordine del giorno da discutere; e pertanto

dichiara

l'assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

La Presidente evidenzia ai presenti il motivo per il quale l'assemblea è chiamata a procedere alla modifica dello statuto approvato il 24 ottobre 2020 illustrando la richiesta di integrazione ricevuta dall'Ufficio del RUNTS a seguito della procedura di verifica dei requisiti statutari per gli enti per i quali è prevista la trasmigrazione automatica al RUNTS.

Alla luce di quanto esposto la Presidente presenta agli associati la bozza di statuto elaborata dal Consiglio Direttivo ed aggiornato con le richieste di integrazione fatte dall'ufficio, ed in particolare con le seguenti modifiche:

ASSOCIAZIONE
AMICI DI PADRE FRANCESCO PIANZOLA
O.D.V. – E.T.S.
VIA SS. TRINITÀ 16 – 27036 MORTARA (PV)
C.F. 92010020185

- **INTEGRAZIONE AL PUNTO 6 DELL'ARTICOLO 3:** inserimento della dizione *"ai sensi dell'articolo 13 del C.T.S."* dopo la parola *"documenta"* al fine di dettagliare palesare/evidenziare attraverso quale documento debba essere resa l'attestazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse. Di conseguenza, la frase aggiornata risulterà la seguente: *"Il Consiglio Direttivo documenta ai sensi dell'articolo 13 del C.T.S. il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice."*;
- **MODIFICA AL PUNTO 1 DELL'ARTICOLO 7:** eliminazione della dicitura *"maggioresnni aventi diritto al voto, che siano"*. Pertanto, il punto 1 dell'articolo 7 sarà così riformulato: *"L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'associazione in regola con il versamento, ove previsto, della quota associativa."*
- **MODIFICA AL PUNTO 4 DELL'ARTICOLO 7:** modifica del termine *"terzo"* con la parola *"decimo"* al fine di permettere la convocazione dell'assemblea da parte di un numero inferiore di persone;
- **INTEGRAZIONE AL PUNTO 11 DELL'ARTICOLO 7:** inserimento prima della frase *"Ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione"* della clausola *"Le delibere volte a modificare lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti."*

È quindi proposta la modifica dello statuto con efficacia immediata.

Dopo approfondita e esaustiva discussione la Presidente chiama l'Assemblea a deliberare in merito all'unico punto all'ordine del giorno, la quale con il voto favorevole di tutti i presenti

DELIBERA DI

- di variare lo statuto adottato in data 10 marzo 2022 con le seguenti modifiche:
 - **INTEGRAZIONE AL PUNTO 6 DELL'ARTICOLO 3:** inserimento della dizione *"ai sensi dell'articolo 13 del C.T.S."* dopo la parola *"documenta"* al fine di dettagliare palesare/evidenziare attraverso quale documento debba essere resa l'attestazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse. Di conseguenza, la frase aggiornata risulterà la seguente: *"Il Consiglio Direttivo documenta ai sensi dell'articolo 13 del C.T.S. il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice."*;
 - **MODIFICA AL PUNTO 1 DELL'ARTICOLO 7:** eliminazione della dicitura *"maggioresnni aventi diritto al voto, che siano"*. Pertanto, il punto 1 dell'articolo 7 sarà così riformulato: *"L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'associazione in regola con il versamento, ove previsto, della quota associativa."*
 - **MODIFICA AL PUNTO 4 DELL'ARTICOLO 7:** modifica del termine *"terzo"* con la parola *"decimo"* al fine di permettere la convocazione dell'assemblea da parte di un numero inferiore di persone. Pertanto, il punto 4 dell'articolo 7 sarà così riformulato: *"L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure con delibera del Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo, oppure dall'Organo di controllo o dall'Organo di revisione."*

- **INTEGRAZIONE AL PUNTO 11 DELL'ARTICOLO 7:** inserimento prima della frase *“Ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.”* della clausola **“Le delibere volte a modificare lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.”**
- di autorizzare la Presidente a eseguire tutti gli adempimenti necessari al completamento della traslazione al RUNTS

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola gli associati decidono di trascrivere il nuovo testo di Statuto Sociale con le modifiche appena deliberate e di allegarlo (ALLEGATO “A”) al presente verbale e di conseguenza andando a farne parte integrale.

La seduta viene tolta alle ore 12.15 (dodici e quindici minuti).

Il Presidente

Paesan Maria Angela



ALLEGATO “A”

Il Segretario

Carlo Corrado



STATUTO

“ASSOCIAZIONE AMICI DI PADRE FRANCESCO PIANZOLA O.D.V. - E.T.S.”

Art. 1. Costituzione

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione disciplinata dal Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito il “Codice”, avente la denominazione: “Associazione Amici di Padre Francesco Pianzola - Organizzazione di Volontariato”, ovvero in forma abbreviata “Amici di Padre Pianzola - ODV”, di seguito denominata “Associazione”.

1.2 L'ente è una libera Associazione, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dalle regole del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di seguito il “Codice”, dall'articolo 36 e seguenti del codice civile, nonché del presente statuto.

1.3 L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Organizzazione di Volontariato” o dell'acronimo “ODV” è obbligatorio, a sensi di legge.

Art. 2. Sede e durata

2.1 L'associazione ha sede legale nel Comune di Mortara (PV), nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

ASSOCIAZIONE
AMICI DI PADRE FRANCESCO PIANZOLA
O.D.V. – E.T.S.
VIA SS. TRINITÀ 16 – 27036 MORTARA (PV)
C.F. 92010020185

2.2 Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberata del Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.

2.3 La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3. Oggetto e scopo

3.1 L'associazione non ha scopo di lucro e SEGUENDO LO SPIRITO E L'OPERA DI PADRE FRANCESCO PIANZOLA persegue, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale DELLE SUORE MISSIONARIE DELL'IMMACOLATA REGINA DELLA PACE DI MORTARA (d'ora in poi "SMIRP").

3.2 L'associazione potrà avere altre sedi in Italia e all'estero e svolgerà la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti o associazioni.

3.3 L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, svolge in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici di cui all'art 5 lett. w) comma 1 del d.lgs 117/2017, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al medesimo decreto, ed in particolare:
 - realizzare progetti di accoglienza promozione umanizzazione a tutela della donna e della famiglia;
 - promuovere nello spirito del principio di sussidiarietà rete di servizi e di opere ACER
 - favorire la solidarietà sociale e familiare il mutuo aiuto la formazione umana e cristiana l'assistenza sociale psicologica morale e materiale per ogni situazione di disagio.
- b) beneficenza, sostegno a distanza o erogazioni di denaro, beni o servizi, anche attraverso enti terzi, a sostegno di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice, tra cui:
 - patrocinare e sostenere interventi per la cura dell'infanzia in condizioni di disagio, aiuti sanitari, bisogni educativi, il recupero di aree marginali urbane, la microimprenditorialità, la sicurezza abitativa, le varie emergenze umanitarie;
 - erogare aiuti a paesi in via di sviluppo mediante il loro invio alle comunità delle SMIRP impegnate in azione di sviluppo sociale o mediante l'acquisto di beni e attrezzature da inviare alle già menzionate comunità.
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice, tra cui in particolare:
 - organizzazione di convegni;
 - seminari di studio;
 - manifestazioni a carattere ludico, culturale e sociale;
 - altre manifestazioni formative e/o didattiche quali ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo: mostre, esposizioni, incontri, dibattiti, seminari, corsi di studio o altre attività editoriali purché attinenti alle finalità istituzionali.

Le attività sono rivolte in particolare a persone svantaggiate in ragione di condizioni personali, fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

3.4 L'associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà in particolare:

ASSOCIAZIONE
AMICI DI PADRE FRANCESCO PIANZOLA
O.D.V. – E.T.S.
VIA SS. TRINITÀ 16 – 27036 MORTARA (PV)
C.F. 92010020185

a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

b. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

c. compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;

d. esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.

3.5 In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1 del C.T.S.

3.6 Il Consiglio Direttivo documenta ai sensi dell'articolo 13 del C.T.S. il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.

Art. 4. Patrimonio ed entrate dell'associazione

4.1 Il patrimonio dell'Associazione, alla sua costituzione e successivamente, è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

4.2 Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- i contributi dei soci che sono costituiti dalla quota di ingresso una tantum, dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'ammontare;
- le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione;
- i proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve comunque essere in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione per:

- realizzare progetti di accoglienza, promozione, umanizzazione, a tutela della donna e della famiglia;
- promuovere, nello spirito del principio della sussidiarietà, rete di servizi e di opere atte a favorire la solidarietà sociale e familiare, il mutuo aiuto, la formazione umana e cristiana, l'assistenza sociale, psicologica, morale e materiale per ogni situazione di disagio;
- patrocinare e sostenere interventi per la cura dell'infanzia in condizioni di disagio, aiuti sanitari, bisogni educativi, il recupero di aree marginali urbane, la microimprenditorialità, la sicurezza abitativa, le varie emergenze umanitarie;

ASSOCIAZIONE
AMICI DI PADRE FRANCESCO PIANZOLA
O.D.V. – E.T.S.
VIA SS. TRINITÀ 16 – 27036 MORTARA (PV)
C.F. 92010020185

- Organizzare convegni e seminari di studio e altre manifestazioni di carattere ludico, culturale e sociale e altre manifestazioni formative o didattiche quali mostre, esposizioni, incontri, dibattiti, seminari, corsi di studio o altro, purché attinenti alle finalità istituzionali;
- erogare aiuti a paesi in via di sviluppo (beneficenza) mediante il loro invio alle comunità delle SMIRP impegnate in azioni di sviluppo sociale o mediante l'acquisto di beni e attrezzature da inviare alle predette comunità.

Tali attività potranno essere svolte in collaborazione con altri enti pubblici o privati ritenuti autentici e validi, e avvalendosi di collaborazioni volontarie di sostegno.

Essa non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque mai prevalenti rispetto alle prime.

Nel perseguire i suoi scopi, l'Associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra uomini e donne e dei diritti inviolabili della persona

4.3 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4.4 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.5 Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuate da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

4.6 Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.

4.7 L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori oltre al versamento delle quote sociali annuali.

4.8 I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

4.9 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 5. Fondatori, soci, e beneficiari dell'associazione

5.1 Il numero minimo degli associati è quello indicato dal Codice in materia di Organizzazioni di Volontariato

5.2 Possono diventare associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche ed enti che condividano le finalità dell'Associazione.

5.3 Sono associati dell'associazione: associati fondatori, associati ordinari e associati onorari, secondo la seguente definizione:

ASSOCIAZIONE
AMICI DI PADRE FRANCESCO PIANZOLA
O.D.V. – E.T.S.
VIA SS. TRINITÀ 16 – 27036 MORTARA (PV)
C.F. 92010020185

- associati fondatori: sono associati fondatori le persone fisiche e giuridiche che hanno partecipato all' Atto Costitutivo dell'Associazione;
- associati ordinari: le persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale e i contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- associati onorari: le persone, enti o istituzioni che si sono particolarmente distinte per gesti o azioni di rilevante significato, rispetto agli scopi istituzionali.

5.4 Ogni associato è tenuto annualmente al pagamento della quota associativa e dei contributi straordinari nei tempi e nell'ammontare determinati dal Consiglio Direttivo.

5.5 Gli associati hanno uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

5.6 La quota associativa non è trasferibile e non è soggetta a rivalutazione.

5.7 Non sono previste, e sono vietate, limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né sono previsti diritti di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, in qualunque forma, collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Diritti ed obblighi degli associati

5.8 Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

5.9 Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le sanzioni che riterrà più opportune.

5.10 È escluso qualsiasi rimborso agli associati in caso di recesso.

5.11 L'Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le attività di interesse generale che ne costituiscono l'oggetto previste dal presente statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati medesimi.

Ammissione, esclusione e recesso

5.12 L'ammissione degli associati ordinari, è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno due associati.

5.13 Il Consiglio Direttivo valuta la domanda ammette o rifiuta la candidatura in applicazione dei principi di cui all'art. 23 del Codice.

5.14 L'esclusione di un associato può aver luogo:

- per causa di indegnità;
- per dimissioni;
- per morosità nel caso in cui un associato, in mora con il pagamento della quota annua e/o dei contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nonostante invito scritto, entro un termine fissato dal Presidente.

5.15 L'esclusione dell'associato viene decisa, dopo inchiesta verbale, dal Consiglio Direttivo con voto a scrutinio segreto e successiva ratifica alla prima assemblea utile.

5.16 Ogni associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta entro la fine dell'esercizio, purché tale comunicazione pervenga al Presidente al più tardi entro il 30 settembre di ogni anno. I diritti e i doveri dell'associato, segnatamente l'obbligo di versare la quota associativa annua e gli eventuali contributi straordinari, restano in vigore sino al termine dell'esercizio sociale.

5.17 Ogni interessato può rivolgere entro 60 giorni dalla comunicazione del Consiglio Direttivo relativa ad una deliberazione che lo interessi direttamente apposita istanza all'Assemblea affinché si pronunci in merito.

Art. 6. Organi dell'associazione

6.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo e l'Organo di revisione.

6.2 Tutte le cariche, ad eccezione per l'Organo di controllo e/o Revisione, sono gratuite fatta eccezione per il rimborso spese se deliberato dal Consiglio Direttivo.

6.3 Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche funzioni operative ad un Direttore generale, anche scegliendo fra i propri membri, indicandone le mansioni stipulando apposito contratto nella forma maggiormente coerente con il tipo di funzione attribuita e stabilendone un compenso.

6.4 Gli organi dell'associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

Art.7. Assemblea

7.1 L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'associazione in regola con il versamento, ove previsto, della quota associativa.

7.2 In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto a un voto. Il socio che non possa intervenire in assemblea, può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe di cui all'art. 24 comma 3 del Codice.

7.3 L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio; essa inoltre:

- provvede alla nomina del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo determinandone anche la consistenza numerica, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

7.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure con delibera del Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo, oppure dall'Organo di controllo o dall'Organo di revisione.

7.5 L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa.

Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui sopra con tre giorni di preavviso.

La convocazione viene inviata a tutti gli associati all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'associazione o successivamente comunicato, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto ed inoltre è pubblicata sul sito internet dell'associazione; per gli associati che dichiarano di non possedere indirizzo di posta elettronica la convocazione avverrà con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ASSOCIAZIONE
AMICI DI PADRE FRANCESCO PIANZOLA
O.D.V. – E.T.S.
VIA SS. TRINITÀ 16 – 27036 MORTARA (PV)
C.F. 92010020185

7.6 Il Consiglio Direttivo indica nella convocazione il luogo e la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea.

7.7 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o, nel caso previsto dal successivo art. 13, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

7.8 Ai sensi dell'articolo 21 del Codice civile e salve le previsioni specifiche di legge, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati presenti o rappresentati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

7.9 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a. la nomina e la revoca del Presidente dell'Associazione;
- b. l'elezione e la revoca dei restanti membri del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
- c. l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente del documento di programmazione economica;
- f. l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art. 14 del Codice;
- g. l'approvazione di eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e ritenuti utili per il miglior funzionamento dell'associazione e il raggiungimento delle sue finalità;
- i. gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto, alla sua competenza.

7.10 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a. l'approvazione delle modifiche statutarie;
- b. la trasformazione, la fusione, la scissione;
- c. lo scioglimento anticipato dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'art. 9 del Codice e la nomina dell'Organo di liquidazione.

7.11 Le delibere volte a modificare lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

7.12 Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

7.13 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

7.14 Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea.

7.15 Le deliberazioni riguardanti le persone sono sempre prese a scrutinio segreto.

Art.8. Consiglio direttivo

8.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da cinque membri compresi il Presidente e il vicepresidente e quattro sono eletti dall'Assemblea, uno è nominato dal Consiglio delle SMIRP. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

8.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i membri scaduti possono essere rieletti.

In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, per il quale andranno indette nuove elezioni, il posto resosi vacante sarà occupato dal primo dei non eletti.

In caso di parità di voti ha prevalenza l'anzianità di iscrizione.

8.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.9. Presidente

9.1 Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso e può inoltre conferire procure e mandati utili allo svolgimento dell'attività sociale.

9.2 Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

9.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

9.4 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e dell'eventuale bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni oltre che di tutta la documentazione prevista dalla legge.

Art.10. Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

10.1 Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno:

- il vicepresidente il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente;
- un segretario svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione;
Il segretario inoltre cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli Associati dell'associazione.
- un tesoriere responsabile, insieme al Presidente, per quanto riguarda le competenze attribuite loro dalla legge e dal presente statuto, della tenuta di idonea documentazione della quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali. Il Tesoriere inoltre segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni, cura l'impianto contabile e coadiuva il Presidente ed il Consiglio

Direttivo nell'ambito della formazione del bilancio consuntivo, nonché degli eventuali bilanci preventivi e bilanci sociali.

Art. 11. Libri dell'associazione

11.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, dell'Organo di revisione nonché il libro dei soci dell'associazione.

11.2 Agli associati è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice, rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi. Il Consiglio Direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli associati di cui alla presente regola.

Art. 12. Organo di controllo e Organo di revisione.

12.1 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.

12.2 Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.3 Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

12.4 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

12.5 I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

12.6 La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

12.7 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

Art. 13. Bilancio consuntivo e preventivo

13.1 Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

13.2 Entro il mese di ottobre di ciascun anno il consiglio direttivo, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre eventualmente all'approvazione dell'assemblea, convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

13.3 Entro il mese di marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo.

ASSOCIAZIONE
AMICI DI PADRE FRANCESCO PIANZOLA
O.D.V. – E.T.S.
VIA SS. TRINITÀ 16 – 27036 MORTARA (PV)
C.F. 92010020185

13.4 I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

13.5 I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del Codice.

Art. 14. Avanzi di gestione

14.1 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

14.2 Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 15. Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

15.1 Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori.

15.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 16. Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'associazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di territorialmente competente della provincia di Pavia.

Art. 17 Foro Competente

17.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro territorialmente competente della provincia di Pavia.

30.2 Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.

Art. 18 Regolamenti

18.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e sottoporre all'assemblea per la sua approvazione.

Art. 19 Volontariato nell'Associazione

19.1 L'Ente si avvale delle prestazioni gratuite dei volontari degli Associati che ne fanno parte, come di altri supporti professionali vicini all'Associazione della quale condividono lo spirito di servizio.

19.2 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

19.3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

19.4 Ai fini del Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

19.5 Tutti coloro che a qualsiasi titolo prestano la propria attività di volontariato nell'ambito dell'attività dell'Ente saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto previsto della Legge, fatta eccezione per tutti coloro che risultano già coperti da idonea polizza assicurativa ai sensi della citata legge.

19.6 L'Associazione può inoltre avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dal Codice.

19.7 Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del Codice

Art. 20 Responsabilità violazioni amministrative

20.1 Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 l'Ente si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, e/o dal Direttore Tecnico se nominato, in rappresentanza dell'ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge.

ASSOCIAZIONE
AMICI DI PADRE FRANCESCO PIANZOLA
O.D.V. – E.T.S.
VIA SS. TRINITÀ 16 – 27036 MORTARA (PV)
C.F. 92010020185

20.2 L'Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.

20.3 Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'Ente abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'Ente, agli associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall'art. 5 comma 3 dello stesso D.Lgs. 472.

20.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.

Art. 21 Legge applicabile

21.1 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Organizzazioni di Volontariato e di Enti del Terzo Settore nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione